

FAQ

QUESITO N°1

Relativamente alla dichiarazione di cui al Modello 1.4 (Art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 , Art. 4 del Disciplinare - BUSTA CHIUSA N. 1 Documentazione Amministrativa, si chiede di confermare che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tali dichiarazioni potranno essere rilasciate (sia per quanto riguarda l'impresa concorrente che l'eventuale Impresa ausiliaria) esclusivamente dal legale rappresentante o procuratore speciale firmatario degli atti di gara "in nome e per conto" di tutti soggetti di cui all'art. 38 lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006, espressamente e nominativamente elencati.

RISPOSTA N°1

Le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 sono rese singolarmente dai soggetti indicati all'art. 4 – Busta n. 1 – lettera C.1 del Disciplinare di gara, utilizzando l'allegato Modello 1.4. In alternativa, le suddette dichiarazioni possono essere rese cumulativamente dal rappresentante legale ovvero dal procuratore speciale dell'impresa concorrente in nome e per conto proprio nonché di tutti gli altri soggetti obbligati (i procuratori speciali rientrano nel novero dei soggetti obbligati solo qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura). In tale seconda ipotesi, la dichiarazione deve espressamente e specificamente indicare tutti i soggetti per i quali è resa e conformarsi ai contenuti del citato Modello 1.4.

QUESITO N°2

Relativamente a paragrafo “BUSTA CHIUSA N. 2 Offerta Tecnica”, si chiede di confermare che le due copie richieste della Relazione Tecnica dovranno essere presentate alternativamente in formato cartaceo o su formato elettronico non modificabile.

RISPOSTA N°2

A pag. 11 del Disciplinare di gara si legge che alla “Relazione tecnica in originale dovranno essere aggiunte due copie anche su formato elettronico non modificabile”. Si conferma, pertanto, che potranno essere aggiunte due copie alternativamente in formato cartaceo o elettronico non modificabile da parte dell'offerente.

QUESITO N°3

All'interno del Modello 1.3 “DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI” è riportato un oggetto di gara non corretto e, nello specifico: “Al fine della partecipazione alla presente procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza organizzativa/gestionale e legale e del supporto tecnico-specialistico alla Direzione Regionale Centrale Acquisti”. Si chiede di confermare che il sopra citato oggetto possa essere modificato con quello corretto e, nello specifico, “Al fine della partecipazione alla procedura aperta l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE 2014/2020”.

RISPOSTA N°3

Trattasi di un mero errore materiale. Si conferma pertanto la seguente modifica:

“Al fine della partecipazione alla procedura aperta l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE 2014/2020”.

QUESITO N°4

A pag 3 del Disciplinare di gara si chiede:

aver stipulato o avere avuto in corso nel triennio 2011-2012-2013 almeno 3 contratti per l'espletamento di servizi di assistenza tecnica di interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, per un importo (IVA esclusa) (resi a favore di destinatari pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi), con la specificazione degli importi, dei destinatari e dei periodi di prestazione da cui risulti un fatturato, al netto dell'IVA, non inferiore a Euro 5.300.000,00

si chiede se sia da intendere se con tre servizi è necessario superare i 5.300.000 o se è necessario averne almeno tre ma anche di più fino al raggiungimento del fatturato richiesto.

RISPOSTA N°4

Il requisito di cui alla “Premessa” (pag. 3) e all'articolo 4, lettera c), punto 4) del Disciplinare di gara è da intendere nel senso che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'operatore economico deve dichiarare di “aver stipulato o aver avuto in corso nel triennio 2011-2012-2013” un numero di contratti non inferiore a tre (“almeno tre contratti”) aventi ad oggetto servizi di assistenza tecnica di interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. L'importo complessivo dei contratti dichiarati (dunque, tre o più), al netto dell'IVA, non deve essere inferiore a 5.300.000,00 euro.

QUESITO N°5

Quale deve essere la periodicità di aggiornamento del piano di lavoro? Nel capitolato al punto 6.2 è indicato come bimestrale e al punto 6.3 trimestrale

RISPOSTA N°5

Il Si precisa che la periodicità di aggiornamento del piano di lavoro deve essere trimestrale come previsto dal punto 6.3 del capitolato.

QUESITO N°6

Con riferimento all'art. 5 del "Capitolato tecnico", si chiede se nella composizione del Gruppo di lavoro è possibile prevedere in alternativa a: "N. 2 professionisti, iscritto all'albo degli avvocati, con almeno 10 anni di esperienza in appalti pubblici, diritto amministrativo e aiuti di Stato applicata ad interventi cofinanziati da fondi strutturali maturata presso Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento al FSE; N. 1 professionista, iscritto all'albo degli avvocati, con almeno 3 anni di esperienza specifica in materia di appalti pubblici, diritto amministrativo e aiuti di Stato applicata ad interventi cofinanziati da fondi strutturali maturata presso Pubbliche Amministrazioni,

con particolare riferimento al FSE", uno o più professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed aventi gli stessi requisiti di esperienza richiesti?

RISPOSTA N°6

In relazione alla composizione del Gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del "Capitolato tecnico", la presenza di professionisti iscritti all'albo degli avvocati non può essere sostituita dalla presenza di professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, in quanto l'iscrizione all'albo degli avvocati attesta il possesso in capo all'iscritto delle specifiche competenze professionali richieste per l'esecuzione del servizio dal "Capitolato Tecnico".

QUESITO N°7

Con riferimento al "Disciplinare di gara" non si evince in alcuna parte l'applicazione delle nuove norme relative al soccorso istruttorio ed in particolare alla necessaria indicazione da parte della stazione appaltante delle dichiarazioni e degli elementi considerati essenziali e della misura della sanzione da applicare per l'eventuale mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità. L'ANAC nella sua determinazione n. 1/2015 ha chiaramente previsto che "è onere delle stazioni appaltanti redigere in modo chiaro la documentazione di gara, evidenziando gli adempimenti posti a pena di esclusione", evidenziando quando le dichiarazioni o gli elementi siano considerati essenziali (sanabili con sanzione) e quando siano non essenziali ma indispensabili (sanabili senza sanzione). Come intende procedere la stazione appaltante?

RISPOSTA N°7

Nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 trova attuazione il disposto del comma 2-bis del medesimo articolo. L'Amministrazione, in mancanza di diversa previsione della lex specialis di gara, applicherà la sanzione nella misura minima prevista dalla norma citata (uno per mille del valore della gara = Euro 8.000,00). L'Amministrazione provvederà secondo le indicazioni fornite dalla Determinazione ANAC n.1/2015.

QUESITO N°8

Con riferimento all'allegato 3 "Schema offerta economica" si evidenzia che lo stesso chiede l'indicazione dei "costi della sicurezza non soggetti a ribasso". Tuttavia, si rappresenta che il Disciplinare di gara chiaramente riporta all'art. 1 che "La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura de quo". Pertanto, occorre necessariamente indicare zero? Inoltre, il Disciplinare di gara prevede all'art. 4 paragrafo "Busta chiusa n. 3 Offerta economica" l'inserimento nella busta n. 3 di una busta contenente una dichiarazione "in cui siano riportati specificatamente i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a carico della Ditta". Trattasi degli oneri della sicurezza aziendale di cui all'art. 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici?

RISPOSTA N°8

Il Disciplinare di gara all'art. 1 prevede, in relazione ai costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenza (non soggetti a ribasso), che "La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura de quo". Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, e art. 87, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nell'offerta economica devono comunque essere specificati i costi relativi alla sicurezza del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto (cd. Costi della sicurezza aziendali o specifici). Conformemente, l'allegato 3 prevede che il concorrente dichiari "l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per l'esecuzione dell'appalto" (Costi della sicurezza aziendali o specifici).

QUESITO N°9

Con riferimento alla gara in oggetto, CIG 6236581D70, il Disciplinare di gara richiede, a pagina 3, il seguente requisito di partecipazione:

"aver stipulato o avere avuto in corso nel triennio 2011-2012-2013 almeno 3 contratti per l'espletamento di servizi di assistenza tecnica di interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, per un importo (IVA esclusa) (resi a favore di destinatari pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi), con la specificazione degli importi, dei destinatari e dei periodi di prestazione da cui risulti un fatturato, al netto dell'IVA, non inferiore a Euro 5.300.000,00".

In considerazione che alla data attuale il bilancio 2014 è già stato approvato e depositato, si chiede se il triennio da prendere in considerazione per soddisfare il predetto requisito possa essere il triennio 2012/2014, anche considerando che le esperienze, in tal caso risulterebbero più aggiornate nell'interesse dell'Amministrazione.

RISPOSTA N°9

In ordine al requisito previsto a pag. 3 e all'art. 4, lett. C), punto 4 del Disciplinare di gara, occorre prendere in considerazione il triennio 2011-2012-2013.

QUESITO N°10

Con riferimento alla Linea 5 Supporto specialistico tecnico nell'attività inerenti ai controlli di I° livello, Art. 3 Caratteristiche e contenuti del Servizio del Capitolato Tecnico, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione se il Gruppo di lavoro, dimensionato come all'art. 5 del citato Capitolato, debba effettuare direttamente:

- - le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- - le verifiche in loco degli interventi

RISPOSTA N°10

Come previsto dal titolo della linea 5 dell'art. 3 del Capitolato Tecnico l'attività richiesta al Gruppo di lavoro riguarda un "Supporto specialistico tecnico nell'attività inerenti ai controlli di I° livello". Come descritto dal Capitolato Tecnico alla Linea 5 nell'ambito delle attività inerenti i controlli di I° livello "si richiede un supporto tecnico indirizzato verso le seguenti attività:

- ***standardizzazione delle procedure per la verifica on desk ed in loco delle operazioni;***
- ***applicazione della metodologia di campionamento individuata nel manuale sul sistema di gestione e controllo e estrazione del campione;***
- ***definizione e/o implementazione di procedure finalizzate alla raccolta, analisi e validazione delle Check list connesse ai controlli di primo livello da inoltrare all'Autorità di Certificazione;***
- ***definizione e/o implementazione di procedure finalizzate alla adozione di misure correttive a fronte di carenze/irregolarità riscontrate da soggetti con funzioni di controllo, con particolare riferimento alle procedure di rettifica e di recupero".***

QUESITO N°11

Con riferimento alla gara in oggetto, CIG 6236581D70, il Disciplinare di gara richiede, a pagina 3, il seguente requisito di partecipazione:

"aver stipulato o avere avuto in corso nel triennio 2011-2012-2013 almeno 3 contratti per l'espletamento di servizi di assistenza tecnica di interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, per un importo (IVA esclusa) (resi a favore di destinatari pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi), con la specificazione degli importi, dei destinatari e dei periodi di prestazione da cui risulti un fatturato, al netto dell'IVA, non inferiore a Euro 5.300.000,00"

Essendo oramai assodato che Il concetto di servizio analogo, e parimenti quello di fornitura analoga, deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni (v. Tar Torino, Sezione 2, 16 gennaio 2008, n. 40) tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma al contrario l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità" (Tar Lombardia, Brescia, Sezione 1, 12 giugno 2009, n. 1204), si chiede di sapere, se possono essere considerati servizi analoghi e quindi validi ai fini del raggiungimento del requisito del fatturato specifico di 5.300.000,00, richiesto, quelli resi, a seguito di regolare gara di appalto, a favore di una Regione per Servizi di assistenza tecnica e controllo dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, avente per oggetto specifico servizi di assistenza tecnica all'Assessorato regionale della Formazione Professionale e al controllo dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, anche considerando che molte regioni hanno inserito diverse annualità di tali percorsi all'interno della programmazione FSE 2007/13.

RISPOSTA N°11

Si conferma il requisito previsto dal Disciplinare di Gara a pag. 3 e all'art. 4, lett. C), punto 4 che di seguito si riporta:

"aver stipulato o avere avuto in corso nel triennio 2011-2012-2013 almeno 3 contratti per l'espletamento di servizi di assistenza tecnica di interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, per un importo (IVA esclusa) (resi a favore di destinatari pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi), con la specificazione degli importi, dei destinatari e dei periodi di prestazione da cui risulti un fatturato, al netto dell'IVA, non inferiore a Euro 5.300.000,00".